

(N. 1691)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 10 maggio 1951
(V. Stampato N. 520-66) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 MAGGIO 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 16-bis (nuovo). — « Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni, nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie

di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo *A*, *B* o *C* o del personale subalterno, ove vi sia disponibilità di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 546

*Revisione dei ruoli organici del personale delle
Biblioteche pubbliche governative.*

Art. 1.

I ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724 e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I funzionari del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) per il tempo in cui esercitano le loro funzioni presso le Soprintendenze bibliografiche, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 11 aprile 1935, n. 575, assumono le qualifiche di ispettore capo di Soprintendenza, ispettore di Soprintendenza di 1^a classe, ispettore di Soprintendenza di 2^a classe e vice-ispettore di Soprintendenza, secondo il grado rivestito nel predetto ruolo.

Art. 3.

Il personale del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) esercita mansioni direttive, scientifiche, amministrative e ispettive.

Il personale del ruolo aiuto-bibliotecari (gruppo *B*) attende, di regola, alle mansioni di segreteria, all'ordinamento delle raccolte librerie, ai lavori di registrazione e collocazione e di statistica; coadiuva il personale del ruolo bibliotecari nella schedatura e nei lavori ai cataloghi.

Il personale del ruolo ragionieri (gruppo *B*) attende alle mansioni di contabilità e di economato.

Il personale del ruolo coadiutori (gruppo *C*) attende al servizio del prestito, disimpegna i lavori di archivio e di copia e, in genere, esercita mansioni esecutive nei servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Il personale subalterno attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere ed è di aiuto nella distribuzione e di ricollocazione del materiale librario.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi a posti del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) sono nominati al grado 10° e conseguono la promozione al grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, previo parere del Consiglio di amministrazione sulla idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni ai gradi 8°, 7°, 6° e 5° sono conferite in base alle norme in vigore per il personale di gruppo *A* delle Amministrazioni civili dello Stato.

È abrogato l'articolo 2 del regio decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 5.

Per le mansioni di Soprintendente bibliografico è corrisposta una indennità di carica, non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, nella misura di lire 6.000 mensili per i funzionari di grado 5°, di lire 5.000 mensili per i funzionari di grado 6° e di lire 4.000 mensili per i funzionari di grado inferiore.

La indennità di cui al presente articolo non è corrisposta durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di riduzione dello stipendio e di sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 6.

Lo svolgimento di carriera del personale dei ruoli aiuto-bibliotecari (gruppo *B*), ragionieri (gruppo *B*) e coadiutori (gruppo *C*) è regolato dalle norme in vigore per le corrispondenti categorie di gruppo *B* e *C* degli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Le promozioni del personale subalterno ai posti di custode capo e sorvegliante sono conferite, per anzianità congiunta al merito, rispettivamente dopo almeno cinque o otto anni di permanenza nel posto inferiore.

Art. 8.

È abrogata qualsiasi limitazione nei riguardi delle donne per le carriere nei ruoli delle Biblioteche, tranne per i posti del ruolo subalterni che possono essere conferiti soltanto ai maschi.

Art. 9.

Gli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto assumeranno, in relazione ai gradi rivestiti alla data stessa, le qualifiche stabilite per ciascun gruppo nella annessa tabella.

Gli attuali ispettori generali bibliografici e ispettori superiori bibliografici saranno inquadrati rispettivamente nei gradi 5° e 6° del ruolo bibliotecari (gruppo *A*) secondo l'anzianità di grado.

Art. 10.

Gli impiegati di gruppo *B* attualmente in servizio e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato, potranno, previo loro consenso e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nel ruolo ragionieri (gruppo *B*) nel grado corrispondente a quello rivestito alla suddetta data e con l'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 11.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione bandirà, per i posti dispo-

nibili nel grado iniziale del ruolo ragionieri (gruppo *B*), un concorso speciale per titoli ed esami, in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo coadiutori (gruppo *C*), i quali abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato e siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a posti di gruppo *B*, prescritto dall'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 12.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro bandirà, per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo coadiutori (gruppo *C*), un concorso speciale per titoli, in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento, riservato agli appartenenti al ruolo subalterni i quali abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di gruppo *C* e siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a posti di gruppo *C*, prescritto dall'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 13.

Dopo effettuati gli inquadramenti ed espletati i concorsi di cui ai precedenti articoli, il Ministro bandirà per i posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* un concorso speciale per titoli ed esami, in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento, riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo e non di ruolo delle Biblioteche governative in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale non di ruolo per essere ammesso a tale concorso deve aver prestato, alla data suddetta, lodevole servizio da almeno un anno. Al concorso medesimo potranno altresì essere ammessi i volontari di cui all'articolo 2 del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, purchè, alla predetta data, abbiano prestato lodevole servizio da almeno tre anni.

Tutti i candidati al concorso di cui al precedente comma dovranno essere forniti del prescritto titolo di studio. Al concorso speciale riservato per il ruolo bibliotecari (gruppo *A*) potranno partecipare anche coloro che siano in possesso di laurea o diploma rilasciati da Facoltà o Istituto universitario, cui il candidato abbia potuto iscriversi indipendentemente dal conseguimento della maturità classica. Per il concorso speciale a posti del ruolo ragionieri (gruppo *B*) sarà richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero un titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Ai concorsi predetti potrà partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo di ogni altra Amministrazione statale, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Art. 14.

Gli attuali custodi capi saranno inquadrati, conservando l'ordine di collocazione nel ruolo, quali sorveglianti, purchè, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano una permanenza di almeno otto anni nel posto di eustode capo; gli attuali custodi che abbiano, alla data suddetta, almeno cinque anni di permanenza nel ruolo subalterni, saranno inquadrati, conservando l'ordine di collocazione nel ruolo, quali custodi capi.

Art. 15.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento al grado 8° e superiori del ruolo bibliotecari (gruppo *A*), al grado 9° e superiori dei ruoli aiuto-bibliotecari (gruppo *B*) e ragionieri (gruppo *B*), e al grado 11° e superiori del ruolo coadiutori (gruppo *C*) saranno ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applicherà al personale che abbia già fruito di analoghi benefici in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 16.

Al personale sussidiario (fattorini) del ruolo, che viene soppresso, di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 724, come pure al personale avventizio di 4ª categoria delle Biblioteche pubbliche governative, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale sussidiario finchè non abbia maturato l'età o l'anzianità di servizio necessarie per il collocamento nel ruolo speciale transitorio da attuarsi ai sensi del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sarà mantenuto in servizio col trattamento giuridico ed economico di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Al personale femminile attualmente in servizio e a quello che beneficerà delle norme contenute nei precedenti commi non si applicherà il disposto dell'articolo 5 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, per quanto concerne mansioni di agenti della forza pubblica.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RUOLO DEL PERSONALE
DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
E DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.

Ruolo bibliotecari.
(Gruppo A)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali bibliografici, direttori di biblioteca di 1ª classe (a) . . .	5 (1)
6°	Ispettori superiori bibliografici, direttori di biblioteca di 2ª classe (a) . . .	16 (2)
7°	Direttori di biblioteca di 3ª classe, ispettori capi di Soprintendenza	18
8°	Bibliotecari di 1ª classe, ispettori di Soprintendenza di 1ª classe	38
9°	Bibliotecari di 2ª classe, ispettori di Soprintendenza di 2ª classe	80
10°	Vice-bibliotecari, vice-ispettori di Soprintendenza	
		157

(a) I direttori di Biblioteca di 1ª e di 2ª classe assumono la qualifica di soprintendente bibliografico e direttore di biblioteca per il periodo di tempo in cui esercitano anche la prima di dette funzioni.

(1) Di cui due con qualifica di ispettore generale bibliografico.

(2) Di cui due con qualifica di ispettore superiore bibliografico.

Ruolo aiuto-bibliotecari.
(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Aiuto-bibliotecari capi . . .	2
8°	Aiuto-bibliot. di 1ª classe . . .	8
9°	Aiuto-bibliot. di 2ª classe . . .	32
10°	Aiuto-bibliot. di 3ª classe . . .	48
11°	Vice-aiuto-bibliotecari . . .	
		90

Ruolo ragionieri.
(Gruppo B)

8°	Ragionieri di 1ª classe . . .	2
9°	Ragionieri di 2ª classe . . .	10
10°	Ragionieri di 3ª classe . . .	22
11°	Vice-raisionieri	34

Ruolo coadiutori.
(Gruppo C)

9°	Coadiutori capi	10
10°	Coadiutori di 1ª classe . . .	28
11°	Coadiutori di 2ª classe . . .	46
12°	Coadiutori di 3ª classe . . .	84
13°	Vice-coadiutori	20
		188

Personale subalterno.

Sorveglianti	60
Custodi capi	110
Custodi	195 (3)
365	

(3) Dei quali 65 posti da riassorbire in ragione delle metà delle vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° luglio 1951.